

PNRR-M1C3-I1.2

**“RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI,
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA”**

**RIQUALIFICAZIONE DELL' ACCESSIBILITA' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI
ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA
COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE
CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI**

CUP_J87B22000800006 SOTTOPROGETTO 1 PBM B_48001

PROGETTO ESECUTIVO

Direttore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali

Arch. Massimo Magnani

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Francesca Ruozi

Progettista incaricato e DL

Arch. Cinzia Araldi

Coord. sicurezza.prog. ed esec.

Arch. Mattia Pelani



Elaborati descrittivi

tav. n.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_Amministrativo

ED_E.16

Luglio 2024



OGGETTO: PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2 RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA' FISICA E COGNITIVA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI – SOTTOPROGETTO 1: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE -DI PALAZZO DEI MUSEI CODICE PROGETTO B_48001 - CUP: J87B22000800006

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte Amministrativa

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Arch. Francesca Ruozzi



Indice generale

1. NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	8
1.1. OGGETTO DELL'APPALTO	8
1.2. GRUPPO DI PROGETTAZIONE	8
2. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI	9
2.1. AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DI OPERE	9
2.2. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	10
3. DISCIPLINA CONTRATTUALE	11
3.1. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO.....	11
3.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	11
3.3. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	14
3.4. GARANZIA PROVVISORIA	14
3.5. GARANZIA DEFINITIVA.....	14
3.6. COPERTURE ASSICURATIVE.....	15
3.7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E RELATIVE AL PNRR	16
3.8. CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	16
3.9. NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE	18
3.10. OBBLIGHI INERENTI A OPERE FINANZIATE CON IL PNRR	18
4. TERMINI PER L'ESECUZIONE	19
4.1. DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	19
4.2. ADEMPIMENTI PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI	19
4.3. ORDINI DI SERVIZIO.....	20
4.4. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	20
4.5. CONSEGNA DEI LAVORI.....	21
4.6. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	22
4.7. SOSPENSIONI E PROROGHE.....	23



4.8.	PENALI IN CASO DI RITARDO	23
4.9.	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	24
5.	DISCIPLINA ECONOMICA	25
5.1.	ANTICIPAZIONE	25
5.2.	STATI DI AVANZAMENTO LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	25
5.3.	CONTO FINALE - PAGAMENTO A SALDO	26
5.4.	MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE	27
5.5.	CESSIONI DI CREDITI	27
5.6.	MODIFICHE DEL CONTRATTO	27
5.7.	INVARIABILITÀ DEI PREZZI	28
5.8.	REVISIONE PREZZI.....	28
5.9.	DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI	28
6.	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	29
6.1.	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	29
6.2.	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	33
7.	CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	34
8.	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	34
8.1.	CARTELLO DI CANTIERE	34
8.2.	ASSISTENZE MURARIE.....	35
8.3.	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DIRETTORI TECNICI	35
8.4.	DOCUMENTAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	35
8.5.	ESECUZIONE DI TRACCIAMENTI, PROVE, VERIFICHE E ANALISI.....	37
8.6.	CRITERI DNSH	37
8.7.	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEL CANTIERE	38
8.8.	CUSTODIA DEL CANTIERE	39
8.9.	PULIZIA DEL CANTIERE	40



9.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	41
9.1.	NORME DI SICUREZZA GENERALI	41
9.2.	PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO.....	41
9.3.	PENALI PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI CUI AL PARAGRAFO 9.2	41
9.4.	PIANI DI SICUREZZA	42
9.5.	OBBLIGHI RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI	42
9.6.	OBBLIGHI RELATIVAMENTE AI SUBAPPALTATORI.....	43
9.7.	PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA – REQUISITI OPERATORI ECONOMICI.	43
9.8.	SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PERICOLOSE	44
9.9.	DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE	44
9.10.	IDENTIFICABILITÀ DEI LAVORATORI	45
9.11.	TUTELA DEI LAVORATORI	46
10.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	48
10.1.	SUBAPPALTO.....	48
10.2.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO – DIVIETO DI SUBAPPALTO “ A CASCATA” 49	
10.3.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	50
11.	CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	50
11.1.	CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE ...	50
11.2.	RISERVE DELL'APPALTATORE	50
11.3.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	50
11.4.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE.....	51
12.	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	52
12.1.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE SINO AL COLLAUDO	52
12.2.	COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	52
12.3.	PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI	53
13.	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	54



13.1.	AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE	54
13.2.	UTILIZZO DEL CANTIERE DA PARTE DI ALTRE DITTE	55
13.3.	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO.....	55
13.4.	TERRE E ROCCE DA SCAVO	56
13.5.	ONERI ED OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE	56
13.6.	AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI MATERIALI	57
13.7.	DANNI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	57
13.8.	DANNI AGLI IMMOBILI ESISTENTI ADIACENTI AL CANTIERE	57



Definizioni

Ai fini del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto si intendono:

- per **Amministrazione** il Comune di Reggio Emilia
- per **Stazione Appaltante** il Comune di Reggio Emilia
- per **Appaltatore** l'Impresa Affidataria dei lavori
- per **R.U.P.** il Responsabile Unico del Procedimento/Progetto
- per **Codice** il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati
- per **Capitolato Generale**, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 per gli articoli ancora vigenti



1. NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. Oggetto dell'Appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento nel seguito indicato.

L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita: **"PNRR-M1C3-INTERVENTO 1.2 RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA' FISICA E COGNITIVA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI – SOTTOPROGETTO 1: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE -DI PALAZZO DEI MUSEI CODICE PROGETTO B_48001 - CUP: J87B22000800006"**

b) descrizione sommaria:

Il progetto prevede il Restauro e la Riqualificazione funzionale del sistema dei camminamenti perimetrali del Chiostro dei Marmi e del Cortile di servizio di Palazzo dei Musei con contestuale realizzazione dei servizi igienici al piano, inserimento di una piattaforma elevatrice di collegamento con le collezioni storiche e di una pedana removibile centrale per gli eventi estivi all'aperto.

c) ubicazione: via Spallanzani 1, Reggio Emilia, ed è individuabile catastalmente nel foglio n. 125, mappale n. 139-147 del N.C.E.U. - Reggio Emilia.

d) peculiarità da segnalare:

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro perfettamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto esecutivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza nonché dall'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Nell'ammontare dell'appalto sono compresi e compensati anche tutti gli oneri necessari a garantire l'integrità di edifici, strutture, percorsi, manufatti etc.. esistenti.

1.2. Gruppo di progettazione

Figura	Nominativo e riferimenti
Progettista architettonico	Arch. Cinzia Araldi



Progettista strutturale	Arch. Cinzia Araldi
Progettista impianto elettrico	PAMPURI S.R.L.
Coordinatore Sicurezza – fase progettazione	Arch. Mattia Pelani

2. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

L'appalto sarà affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a del Codice con il criterio del massimo ribasso.

2.1. Ammontare dell'Appalto e Categorie di Opere

L'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta a Euro 255.374,00 (diconsi Euro duecentocinquantacinquetrecentsettantaquattromila/00), suddivisi in 8 lotti esecutivi

L'importo di cui sopra comprende gli oneri della sicurezza pari a Euro 5.451,71 (diconsi Euro cinquemilaquattrocentocinquantuno/71) non soggetti a ribasso d'asta.

LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CATEGORIA
1	restauro e movimentazione reperti sottoposti a tutela di cui per costo manodopera €37.814,34 +oneri della sicurezza a parte € 2.141,44	€ 115.260,43	OG2
2	Impianti elettrici e speciali di cui costo della manodopera da definire +oneri della sicurezza a parte € 557,61	€ 16.516,37	OS30
3	Fornitura e posa di piattaforma elevatrice +oneri della sicurezza a parte € 588,83	€ 20.569,36	OG2
4	Fornitura e posa di ferro lavorato +per oneri della sicurezza a parte € 420,55	€ 38.604,49	OG2
5	Fornitura e posa di piattaforma decowood di cui per costo manodopera €4.996,30 + oneri della sicurezza a parte € 541,05	€ 20.400,00	OG2



6	Realizzazione di pavimentazione in cls architettonico, tipo "levocell" di cui per costo manodopera € 7.359,57 + oneri della sicurezza a parte € 785,43	€ 31.743,56	OG2
7	Realizzazione di pavimento in resina di cui per costo manodopera 2.580,40 +oneri della sicurezza a parte € 416,80	€ 6.828,08	OG2

Le categorie sono individuate dall'allegato II.12 del codice alla tabella A.

Nell'elenco seguente sono riportati le **attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa**, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n.190, che sono previste nell'appalto:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Il presente capitolato riguarda la realizzazione del lotto **XXX** di totali **€ XXX**, di cui **XXX** per costi della sicurezza e **XXX** per manodopera non soggetti a ribasso d'asta. L'incidenza percentuale del costo della manodopera sul totale dei lavori in appalto è del **34,047%**, pari a **€ 86.946,67**.

2.2. Modalità di Stipulazione del Contratto

Il contratto di appalto è stipulato a "**Corpo/misura**".

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione.



3. DISCIPLINA CONTRATTUALE

3.1. Interpretazione del Contratto e del Capitolato

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

3.2. Documenti che fanno parte del Contratto

Formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto i seguenti Elaborati del progetto posto a base di gara:

Elenco Elaborati

- Elaborati descrittivi-amministrativi
- ED-E.01 Relazione illustrativa-00
- ED-E.01a Relazione illustrativa integrativa-00
- ED-E.02 Relazione storica-00
- ED-E.03 Inventario Materiali Chiostro-01
- ED-E.04 Relazione Archeologica-00
- ED_E.05 Progetto di ripristino e miglioramento ambientale-00
- ED_E.06 Studio di fattibilità ambientale e verifica conformità al principio DNSH-00
- ED_E.07 Piano di gestione dei rifiuti-00
- ED_E.08 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze-00
- ED_E.09 Computo metrico estimativo-01
- ED_E.10 Quadro di incidenza della manodopera-01
- ED_E.11 Quadro economico-01
- ED_E.12 Elenco prezzi unitari-01
- ED_E.13 Analisi dei prezzi-01
- ED_E.14 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti-00
- ED_E.15 Capitolato speciale di appalto-01
- ED_E.16 Capitolato speciale amministrativo-01
- ED_E.17 Schema di contratto-00

- Progetto Architettonico
- AR-E.01 Rilievo SDF Pianta-00
- AR-E.02 Rilievo fotografico-00
- AR-E.02.a Rilievo fotografico Chiostro dei Marmi-00
- AR-E.02.b Rilievo fotografico Servizi igienici-00
- AR-E.03 Sezioni SDF-00



- AR-E.04 Rilievo reperti-00
- AR-E.05 Rilievo reperti-00
- AR-E.06 Planimetria di progetto-01
- AR-E.07 Stato comparativo-01
- AR-E.08 Sezione A_A Progetto comparazione
- AR-E.09 Sezione B_B Progetto comparazione
- AR-E.10 Progetto Chiostro dei Marmi-01
- AR-E.11 Progetto_Dettaglio scala e rampa NE-01
- AR-E.12 Progetto_Dettaglio servizi igienici-01
- AR-E.13 Progetto_Dettaglio scala SW-01
- AR-E.14 Progetto accorgimenti sensoriali-00
- AR-E.15 Progetto acque meteoriche e impianti meccanici-00

- Progetto strutturale
- S_E.01 Relazione tecnica-00
- S_E.02 Relazione sui materiali-00
- S_E.03 Piano di manutenzione-00
- S_E.04 Carpenteria strutturale scala sw in acciaio-00
- S_E.05 Fondazione scala sw in acciaio-00
- S_E.06 Fondazione piattaforma elevatrice-00
- S_E.07 Piattaforma elevatrice-00
- S_E.08 Dettagli per piattaforma elevatrice-00
- AR_E.06 Planimetria di progetto-00
- AR_E.07 Piante stato comparativo-00
- AR_E.11 Progetto Particolari costruttivi angolo NE-00
- AR_E.13 Progetto_Dettagli costruttivi angolo SW_Nuova scala con piattaforma-00
- MUP D.05 Asseverazione riguardante edifici in classe III o IV
- MUP D.2 Assolvimento bollo
- MUR A.1- D.1 Asseverazione del progettista
- MUR D.2 Deposito del progetto strutturale

- Piano di sicurezza e coordinamento
- SIC.01_PSC
- SIC.02_Layout di cantiere
- SIC.03_Stima dei costi della sicurezza
- SIC.04_Diagramma di Gantt
- SIC. 05_Fascicolo dell'opera

- Progetto impianto elettrico
- E01_Relazione illustrativa e schemi elettrici
- E02_Computo metrico estimativo
- E03_Quadro incidenza manodopera
- E04_Elenco prezzi unitari
- E05_Piano di manutenzione
- E06_Capitolato speciale di appalto



- E07_Planimetria di progetto

Oltre agli elaborati progettuali sono contrattualmente vincolanti :

- il presente capitolato speciale di appalto e schema di contratto
- i Piani Operativi di Sicurezza consegnati dall'Appaltatore all'Amministrazione, di cui all'articolo 89 comma 1 lettera h) del Decreto n.81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il Cronoprogramma ;
- le Polizze di garanzia;
- l'Offerta Tecnica ed Economica dell'Appaltatore prodotta in fase di gara;

Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ancorché non materialmente allegate e in particolare:

- il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, per gli articoli ancora vigenti;
- il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", approvato con D.P.R. n.207 del 5-10-2010, per gli articoli ancora vigenti;
- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni.
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con i relativi allegati;
- il D.L. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 e s.m.i. "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- D.L. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021 e s.m.i. "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- D.L. 13/2023, convertito in l. n. 42/2023 e s.m.i. "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- NTC 2018 – Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e s.m.i. ;
- il Decreto Legislativo 42 del 22 gennaio 2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.



3.3. Spese a Carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese di pubblicazione della gara, bollo e registrazione del contratto;
- le spese per la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro ;
- gli oneri relativi alle operazioni di collaudo ai sensi del successivo paragrafo 12.2.

3.4. Garanzia Provvisoria

Ai sensi dell'Art. 53 (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive) la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. In considerazione della tipologia e specificità della procedura, si ritiene ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. L'intervento è finanziato con risorse PNRR ed è pertanto previsto il rispetto di milestone e target temporali che impongono di minimizzare il rischio di mancata aggiudicazione delle opere.

La garanzia provvisoria è pari al 1 per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento e può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 106, comma 8 del CODICE, applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.

3.5. Garanzia definitiva

Al contratto sarà allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui agli articoli 53, 106, 117 e ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia del CODICE.

Come da art. 117 l'importo della garanzia è fissato nella misura del 5 per cento dell'importo contrattuale. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 106, comma 8 del CODICE, applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.

Ai sensi dell'art. 117 comma 4, rileviamo che l'appalto in oggetto è inserito fra i finanziamenti PNRR ed il contratto opera in ambito di Beni Culturali Vincolati; per queste motivazioni non è consentita la sostituzione della garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento.

La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dal CODICE.

Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il



fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Lo svincolo della rata a saldo è effettuato solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'appaltatore. L'amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia sarà prestata secondo lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193, debitamente adeguato ad eventuali aggiornamenti normativi.

3.6. Coperture Assicurative

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo indicato al comma 12 del citato art. 117.

Gli importi delle coperture assicurative da prevedere sono i seguenti:

- Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

- Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:

Euro IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

- Partita 2 Opere ed impianti preesistenti

Euro 10% dell'importo di aggiudicazione



- Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a

Euro 5% dell'importo di aggiudicazione

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere. (Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.)

Euro 500.000,00

3.7. Disposizioni Particolari riguardanti l'appalto e relative al PNRR

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dà atto inoltre, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale di cantierabilità sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Gli atti e i documenti relativi all'opera pubblica in questione devono riportare la dichiarazione "finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU" e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea.

Qualora dovessero pervenire disposizioni diverse in tema di normativa applicabile rispetto a quanto sopra indicato, queste ultime troveranno diretta applicazione anche per quanto riguarda il presente Capitolato speciale di appalto, senza necessità di apportare modifiche allo stesso con specifici atti.

3.8. Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale (*L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.*) e a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve **nominare un suo Rappresentante** e



depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.

Il rappresentante dell'Appaltatore deve essere autorizzato all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'Appaltatore.

Ogni variazione del domicilio indicato precedentemente, o delle persone indicate precedentemente, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del rappresentante l'Appaltatore deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) l'Amministrazione previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere.

Il direttore di cantiere sarà il direttore tecnico dell'Appaltatore od un altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore, eventualmente coincidente con il rappresentante dell'Appaltatore indicato precedentemente. Il direttore di cantiere dovrà in ogni caso essere un tecnico abilitato, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali



3.9. Norme generali sull'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi a quanto previsto dal **REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (MARCATURA CE)**.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018).

3.10. Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR

L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che gli verranno richieste dall'Ente e necessarie ad assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'opera finanziata nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

Per motivi amministrativi e legati al finanziamento concesso nell'ambito del PNRR, qualora si verificasse la necessità di effettuare contabilità e collaudi separati (anche autonomi l'uno dall'altro), differenziando l'importo finanziato con contributo PNRR da quello finanziato con altre risorse, l'appaltatore non potrà vantare alcuna richiesta sia di tipo economico che di proroga nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, per quanto di sua competenza, è tenuto a realizzare i lavori e condurre il cantiere nel rispetto del principio del Do No Significant Harm – DNSH, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e senza alcuna pretesa aggiuntiva, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessario per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti preposti e alle quali è subordinata l'erogazione del contributo PNRR.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria alla prova ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo alla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate).

In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, indipendentemente dalla fase in cui ciò avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, l'Amministrazione disporrà la sospensione di tutti i pagamenti senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.



4. TERMINI PER L'ESECUZIONE

4.1. Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza

L'Amministrazione istituisce un Ufficio di Direzione dei Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere, come previsto dall'art. 114 del codice, per lo svolgimento delle funzioni elencate all'allegato II.14 del codice. Tale Ufficio sarà costituito dal Direttore dei Lavori, dai Direttori Operativi e da un Assistente con compiti di Ispettore di cantiere.

L'Amministrazione nomina il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 92 del dlgs 81/08.

La nomina dei Direttori dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicata all'Appaltatore prima della consegna dei lavori.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) controlla l'effettiva applicazione del principio del DNSH così come previsto nel progetto, evidenziando eventuali problematiche riscontrate durante le lavorazioni;
- b) verifica l'utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale valutati in termini di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA);

4.2. Adempimenti Preordinati all'inizio dei Lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà:

- Presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa (se dovuta ai sensi del CCNL applicato) l'iscrizione ad una Cassa Edile;
- presentare l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero di cui al successivo



paragrafo 9.2;

- Presentare il Programma Esecutivo dei Lavori come previsto dal successivo paragrafo 4.4;
- Installare a sua cura e spese il cartello di cantiere come previsto dal successivo paragrafo 8.7.

4.3. Ordini di Servizio

Il direttore dei lavori impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori.

Gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'Appaltatore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'Appaltatore, l'avvenuta conoscenza può essere attestata anche dalla trasmissione dei medesimi ordini di servizio con PEC.

4.4. Programma Esecutivo dei Lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei lavori il **Programma Esecutivo dei Lavori**, costituito da un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gantt), elaborato sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara, e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma Esecutivo dei Lavori deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Amministrazione, mediante l'apposizione di un visto del Direttore lavori entro 5 giorni dalla presentazione.

L'Amministrazione può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al Programma Esecutivo dei Lavori e in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.

Qualora l'Amministrazione non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.



Il programma dei lavori dell'Appaltatore deve riportare, per ogni gruppo di lavorazioni le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Amministrazione può disporre, mediante ordine di servizio del R.U.P., modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'Appaltatore, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'Appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Amministrazione;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4.5. Consegna dei Lavori

Dopo la stipula del contratto, il Direttore dei Lavori nominato dall'Amministrazione comunicherà con congruo preavviso all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, non appena l'aggiudicazione sarà divenuta efficace. In tal caso l'appaltatore dovrà comunque consegnare prima dell'effettivo inizio dei lavori le cauzioni definitiva e la polizza CAR di cui all'art. 2.4 comma 1 e 2. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere a consegne parziali senza che l'Appaltatore



possa avanzare richieste di alcun genere.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, anche se i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Sono comunque applicabili le disposizioni previste dall'art. 3 dell'allegato II.14 del codice

4.6. Tempo Utile per l'Ultimazione dei Lavori

Il tempo per l'esecuzione dei lavori è stabilito in **XXX (XXX) giorni naturali consecutivi**, decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del suddetto tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali sfavorevoli e alle relative condizioni climatiche.

Nel suddetto tempo contrattuale è compreso inoltre quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Programma Esecutivo dei lavori di cui al paragrafo 4.4 che è parte integrante del presente contratto.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.



4.7. Sospensioni e Proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, o per ragioni di necessità o di pubblico interesse, il Direttore dei Lavori o il R.U.P. possono disporre sospensioni dei lavori che non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore, come previsto dall'articolo 121 del Codice e dall'allegato II 14 art. 8.

In caso di sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Resta salva la facoltà del Direttore dei Lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La disposizione di sospensioni e riprese dei lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il Programma Esecutivo dei Lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti del paragrafo 4.4.

4.8. Penali in caso di Ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al paragrafo 4.6 per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale giornaliera (da 0,6 a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale) pari allo 0,6‰ (**zero virgola sei per mille**) dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 50 comma 4 ultimo periodo del decreto legge n. 77 del 2021.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 20 per cento dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di cui all'articolo 108 del Codice, cioè la Risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri



sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, verranno iscritte a debito dell'Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

4.9. Inderogabilità dei Termini di Esecuzione

L'Appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle eventuali scadenze intermedie individuate al paragrafo 4.6 per le seguenti motivazioni:

- installazione del cantiere e allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto Parte Seconda;
- eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.



5. DISCIPLINA ECONOMICA

5.1. Anticipazione

Ai sensi del dell'art.125 comma 18 del Codice la Stazione Appaltante eroga all'Appaltatore l'anticipazione, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, nei limiti del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione é subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da uno dei soggetti indicati dall'art. 106 comma 3 del codice di importo pari all'anticipazione maggiorata dell'I.V.A. all'aliquota di legge e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma dei lavori.

5.2. Stati di Avanzamento Lavori - Pagamenti in Acconto

L'Appaltatore avrà diritto a **pagamenti in acconto in corso d'opera** ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati come indicato nel seguito, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% indicata nel seguito, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e dell'anticipazione, **raggiungono un importo di € 350.000,00.**

Il credito residuo dell'Appaltatore da esporre nel conto finale sarà almeno del 20% dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge.

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione/aggiuntivi approvati.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50%** (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi all'atto del pagamento a saldo.

Le modalità relative all'emissione ed al pagamento delle rate di acconto sono disciplinate dall'art. 125 commi 2 e segg. Del codice

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- **all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che abbiano eseguito lavori riferiti al S.A.L. in pagamento;**
- **all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;**
- **all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.**



- **Alla consegna al Direttore dei lavori della documentazione indicata al paragrafo 6.1;**

5.3. Conto Finale - Pagamento a Saldo

Il conto finale è redatto con le modalità indicate dall'art. 12 lettera e) dell'allegato II.14 del codice

In particolare:

Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 (centoventi) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. È sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.

Con il Conto Finale il Direttore dei Lavori accerta e propone l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e alle condizioni indicate nel seguito.

Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'invito del R.U.P.

Se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al paragrafo 5.2, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, conforme alle disposizioni di cui all'art. 117 comma 12 del Codice.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.



Il pagamento della rata a saldo è subordinato inoltre al rispetto delle condizioni esposte alla fine del paragrafo 5.2.

5.4. Modalità di Pagamento e di Riscossione

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili dell'Ente Locale e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Reggio Emilia.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore è tenuto a notificare alla Amministrazione gli estremi dell'istituto bancario e del conto corrente presso il quale verranno effettuati i bonifici di pagamento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3 comma 8 della legge n.136 del 2010 e successive modifiche l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina della legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

5.5. Cessioni di Crediti

Le cessioni di crediti del corrispettivo di appalto sono disciplinate dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice.

5.6. Modifiche del contratto

Le modifiche apportate al progetto da parte dell'Amministrazione Comunale saranno disciplinate da quanto disposto dall'articolo 120, al Titolo III – I Contratti nel settore dei beni Culturali e all'Allegato II.18 Art. 21 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I lavori eseguiti in conseguenza delle modificazioni apportate dall'Amministrazione saranno pure pagati con i prezzi dell'elenco prezzi.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore lavori.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di apportare variazioni al progetto, comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Appaltatore stesso, secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore di eseguirle alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.



L'Amministrazione Comunale può ordinare l'esecuzione di lavori in quantità inferiore rispetto alle previsioni di contratto.

Non saranno considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Saranno ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

5.7. Invariabilità dei Prezzi

I prezzi dell'elenco prezzi si intendono fissi ed invariabili salvo quanto previsto dall'art. 60 del Codice.

5.8. Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione prezzi è determinata come segue:

- al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dell'importo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- **ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del D.Lgs. 36/2023.**
- **ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzeranno anche gli aggiornamenti pubblicati al prezzario Regionale Emilia Romagna e le variazioni percentuali dei materiali da costruzione maggiormente significative rilevate con decreto del MIMS.**

5.9. Determinazione Nuovi Prezzi

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi, con riferimento ai prezzi applicati al presente appalto, da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati



dall'Amministrazione.

6. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Si applicano le disposizioni di cui all'art 12 dell'allegato II.14 del Codice.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione e coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opere.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo dedicato del presente capitolato.

Gli oneri per la sicurezza, sono riconosciuti a misura sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

6.1. Documentazione necessaria per la contabilizzazione dei lavori

AL TERMINE DI OGNI LAVORAZIONE PREVISTA IN PROGETTO E COMUNQUE PRIMA DELLA CONTABILIZZAZIONE DI QUELLA LAVORAZIONE L'APPALTATORE DEVE CONSEGNARE AL DIRETTORE DEI LAVORI LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (SIA CARTACEA IN LINGUA ITALIANA SIA SU SUPPORTO ELETTRONICO IN FORMATO .PDF O .DWG):



LAVORAZIONE	DOCUMENTAZIONE
Strutture in calcestruzzo armato e Strutture in legno	• Bolle di consegna del calcestruzzo preconfezionato • Certificati di Prove a compressione sui cubetti di cls • Certificati di Prove sull'acciaio in barre • Certificati delle Strutture in legno • Certificati delle eventuali Strutture prefabbricate • Dichiarazione di prestazione • Certificazioni di resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, ottenute per via sperimentale o analitica. La certificazione potrà consistere in: ○ Rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio in conformità al D.M. 16/02/2007; ○ Rapporti di prova relativi a prove condotte secondo la circolare n.91 del 14/09/1961; ○ Eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori secondo l'allegato "B" del D.M. 16/02/2007 punto B.8.
Pareti REI in cartongesso	Certificazioni di resistenza al fuoco di elementi separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, ottenute per via sperimentale o analitica. La certificazione potrà consistere in: ○ Rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio in conformità al D.M. 16/02/2007; ○ Rapporti di prova relativi a prove condotte secondo la circolare n.91 del 14/09/1961; ○ Eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori secondo l'allegato "B" del D.M. 16/02/2007 punto B.8. ○ Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore. ○ Dichiarazione di prestazione
Rivestimenti controsoffitti e	• Dichiarazioni Inerenti I Prodotti Classificati Ai Fini Della Reazione E Resistenza Al Fuoco

	• Dichiarazioni di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); • Copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE; • Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26/06/1984; • Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE; • Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore. • Dichiarazione di prestazione
Porte REI	DICHIARAZIONI INERENTI I PRODOTTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO • Tavola di individuazione precisa di tutte le porte REI installate con riportato il numero di matricola di ciascuna porta • Bolle di consegna sia del fornitore sia della consegna in cantiere • Dichiarazioni di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); • Copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE; • Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26/06/1984; • Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE; • Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore.
Maniglioni antipanico	DICHIARAZIONI INERENTI I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE • Dichiarazioni di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); • Copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti

	marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE; • Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26/06/1984; • Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE; • Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore.
Impianti	• Dichiarazioni di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); • Copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE); • Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26/06/1984; • Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE; • Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore.
Serramenti	• Dichiarazioni di Conformità CE con esplicitati i valori di isolamento termico e acustico e con tavola di individuazione precisa di tutti i serramenti installati • Certificazioni di Conformità dei vetri alla vigente normativa per la posizione in cui vengono installati ed alle Norme UNI 7697:2014 e Norme EN 12600 • Dichiarazione di corretta posa in opera dei telai e delle vetrate • Dichiarazione di Corretta Installazione Vetri di Sicurezza Decreto 4 maggio 1998 – Allegato II D.Lgs 81/2008 s.m.i. UNI 6534 - UNI 7697:2007
Parapetti	• Dichiarazione di corretta posa in opera
Tutti i materiali consegnati con automezzi	• Bolla di consegna del materiale con indicato il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia



	comunque la stabile disponibilità
--	-----------------------------------

L'appaltatore deve inoltre fornire e applicare le targhe prescritte dalle norme sulle macchine, sulle tubazioni, sulle saracinesche e valvole principali, sui quadri elettrici, ecc.

6.2. Valutazione dei Manufatti e dei Materiali a Piè d'Opera

Non saranno valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del

Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognunosecondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.



7. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si è provveduto ad inserire nella documentazione progettuale le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Il DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi.

Obiettivi:

- ridurre l'impatto ambientale prodotto degli edifici, usando le risorse in modo efficiente e circolare;
- contenere le emissioni di CO2 attraverso la realizzazione di infrastrutture verdi e l'utilizzo di materiali da costruzione organici;
- incentivare il recupero, il riciclo e il riutilizzo dei materiali anche in altri settori.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI

Le disposizioni del D.M. 23 giugno 2022 n. 256 si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies) fra cui le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

L'applicazione dei criteri ambientali minimi è ribadita dal D.Lgs. 36/2023 agli art. 57 e 83:

- costituiscono criteri progettuali obbligatori del progetto esecutivo, e fanno parte integrante dei documenti di gara.

E' stata prevista la redazione di una "Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM", di seguito, "Relazione CAM", in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, degli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzia il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.

8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

8.1. Cartello di Cantiere

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a predisporre ed esporre in sito almeno 2 esemplari del cartello indicatore, con le **dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, realizzato secondo il modello e il formato unificato dall'Ente e fornito dal Direttore dei Lavori** con materiale non deperibile, che prevederà le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12



del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, in particolare con l'inserimento degli eventuali subappaltatori.

Trattandosi di opere finanziate da PNRR, il cartello di cantiere deve inoltre obbligatoriamente riportare i seguenti loghi:

- **il logo del Comune di Reggio Emilia**
- **Finanziamento NextGeneration EU**
- **Ministero dell'Interno**
- **Italia Domani Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

8.2. Assistenze Murarie

Gli oneri per le assistenze murarie per l'installazione degli impianti, per la posa dei serramenti e genericamente per ogni lavorazione compresa nel progetto, sono previste nel computo metrico.

Le assistenze murarie saranno quindi a carico dell'Appaltatore, sia quelle menzionate esplicitamente negli elaborati progettuali (forometrie realizzabili con carotatrici, fissaggi staffe, piccole assistenze murarie, scavi, reinterri e ripristini) sia quelle non menzionate esplicitamente.

8.3. Requisiti di qualificazione dei Direttori Tecnici

Ai sensi del Titolo III del Codice inerente i contratti nel settore dei Beni Culturali per i lavori inerenti i beni culturali i soggetti esecutori devono possedere i requisiti di qualificazione come individuati nell'Allegato II.18.

Il Direttore Tecnico in particolare deve rispettare i requisiti di cui all'Art. 11, in particolare quanto stabilito al comma 2, comma 3 lettera a, comma 4.

8.4. Documentazione per l'Accettazione dei Materiali

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale.

Prima di procedere con una qualsiasi lavorazione devono essere obbligatoriamente presentate al Direttore dei Lavori per l'approvazione, senza invito alcuno e a proprie spese:

- **Schede tecniche relative alla posa in opera;**
- **copia della Dichiarazione di Prestazione di ciascun prodotto da costruzione che deve essere obbligatoriamente marcato CE.**

Ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione dei Lavori l'Appaltatore deve elaborare dettagli



costruttivi o eseguire un'opera campione per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

In tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Non rileva l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata e pertanto non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'Appaltatore.

Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

La scelta dei materiali da parte dell'Appaltatore e la successiva accettazione degli stessi da parte



della D.L. devono rispettare il regolamento emanato della Commissione Europea ***“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”***.

8.5. Esecuzione di Tracciamenti, Prove, Verifiche e Analisi

L'Appaltatore si obbliga a sue spese a:

- eseguire i tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e a conservare sino al collaudo i capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte;
- all'esecuzione, presso laboratori autorizzati, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche non previste espressamente dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. All'Amministrazione è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso altri laboratori autorizzati;
- alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore;
- a farsi carico di tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell'onorario per il collaudatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dalla Direzione dei Lavori. **L'Appaltatore con la firma del contratto dichiara che ha tenuto conto di questi oneri e obblighi nello stabilire il proprio ribasso di gara;**
- alla verifica del calcolo statico delle opere strutturali in legno, acciaio e cemento armato, anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della Direzione Lavori delle strutture;
- a fornire di un'adeguata documentazione fotografica digitale delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, in particolare relativamente alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. Tale documentazione fotografica in formato digitale deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8.6. CRITERI DNSH

La Relazione DNSH allegata al progetto, unitamente alle schede e alla check list a cui si rimanda è redatta in conformità alle linee guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) e con tale modalità le lavorazioni dovranno essere



approntante in fase esecutiva a cura dell'affidatario.

L'intervento oggetto della presente è così inquadrato:

Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Componente: C3 Turismo e cultura 4.0

Id intervento: 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"

Regime 2: che attiene al mero rispetto dei principi DNSH

A seguito di questa definizione si seguono le schede di riferimento per il caso di specie e quindi:

Scheda 2: Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

L'Appaltatore dovrà quindi riportare nei SAL una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH.

L'Amministrazione è chiamata a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti nei principali atti programmatici e attuativi.

8.7. Allestimento e Manutenzione del Cantiere

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a:

- a) farsi carico delle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, per l'esecuzione dei lavori e per il collaudo delle opere, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi con l'obbligo di concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi a eventuali altre ditte che eseguano forniture o lavori nel cantiere per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- b) fornire e mantenere gli eventuali segnali stradali, i fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- c) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- d) apprestare nel cantiere idonei locali ad uso ufficio dotati di serratura per il personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica;
- e) costruire eventuali ponti di servizio, passerelle, accessori, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere il transito anche con deviazioni di strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua;



- f) mantenere la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) conservare le strade e i passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisionali;
- h) allontanare le acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;
- i) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
- j) prima di iniziare qualsiasi lavoro eseguire l'eventuale calcolo analitico dei dati di picchettamento, il picchettamento stesso e la modanatura dell'opera. Copia dei calcoli è da consegnare alla DL. prima dell'inizio dei lavori. Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, i calcoli devono essere eseguiti in quest'ultimo, salvo autorizzazione concessa per iscritto dalla DL. A questo scopo, in contraddittorio tra DL e Direttore del cantiere verranno precisati in loco almeno due punti materiali di coordinate note. La progressione dei lavori eseguiti deve essere rilevata topograficamente documentata nello stesso modo come i rilievi di progetto o come ordinato dalla DL. Per le tubazioni, tutti i pezzi sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il valvolame devono essere documentati con misurazioni precise.
- k) tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

8.8. Custodia del Cantiere

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a provvedere alla custodia diurna e notturna e alla tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in



consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Per l'eventuale affidamento della custodia dei cantieri dovrà osservarsi l'Art.22 della Legge 3/9/1982 n.646 (*L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'Appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.*).

8.9. Pulizia del Cantiere

L'Appaltatore è inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:

Durante i lavori

- Effettuare i trasporti da e per il cantiere, sia con i propri mezzi che con quelli dei subappaltatori, in modo che le strade pubbliche non vengano sporcate e lavare le aree pubbliche eventualmente sporcate durante il transito dei mezzi, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- Mantenere il cantiere e l'accesso allo stesso puliti e ordinati;
- Pulire quotidianamente i locali in corso di costruzione;

A fine lavori, prima della Presa in Consegna (comunicata dal Direttore dei lavori):

- sgomberare completamente il cantiere da ogni opera provvisoria, dai materiali di rifiuto anche lasciati da altre ditte, dai detriti e dagli scarti delle lavorazioni, eliminando anche la recinzione e ripristinando completamente lo stato dei luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna dei lavori;
- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- l'accurata pulizia, mediante il ricorso a ditta specializzata, dell'intero edificio. In particolare pulizia dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti e controsoffitti, dei serramenti interni e perimetrali, dei bancaletti interni ed esterni, delle scale, ecc., sgombero di macerie residue e dei materiali di scarto di tutte le imprese proprie e non proprie presenti in cantiere, completa pulizia finale delle aree esterne, compreso il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche (inclusi gli oneri di discarica).



9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

9.1. Norme di Sicurezza Generali

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e malattie professionali, ed di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori;

In particolare, rimane a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle disposizioni e degli adempimenti previsti nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n.81/2008.

L'Appaltatore si obbliga ad ogni adempimento previsto dal D.Lgs. n.81/2008.

9.2. Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero

L'Appaltatore si obbliga altresì a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel **“PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO ED IRREGOLARE E L'EVASIONE CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI”** sottoscritto dall'Amministrazione presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti preposti all'assistenza, previdenza, controlli e infortunistica, per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione Comunale.

9.3. Penali Previste dal Protocollo di cui al paragrafo 9.2

In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all'Appaltatore nella fase di esecuzione del contratto si procederà all'applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione definitiva, nella misura:

- da **€ 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell'art.6 del Protocollo** (Documenti da Conservare in Cantiere indicati al paragrafo 9.9 del presente Capitolato) e per ogni violazione degli obblighi di cui all'art.8, 1° comma del Protocollo (SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE).
- **€ 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento** (art.6.2 del Protocollo).
- da **€ 100,00 a € 500,00 per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della procedura di rilevazione automatica delle presenze** (art. 6.4 del Protocollo). La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dall'Appaltatore sul cantiere, e/ o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato sul cantiere.

I compiti di verifica sono affidati al RUP che potrà esercitarli tramite il Direttore dei Lavori, che è da lui delegato.



In caso di gravi inadempimenti l'Amministrazione invierà la segnalazione agli organi competenti.

9.4. Piani di Sicurezza

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, cioè a fornire all'Amministrazione:

- eventuali **proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento**;
- il **Piano Operativo di Sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni minime previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del Piano Operativo di Sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano stesso.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9.5. Obblighi Relativamente Ai Lavoratori Dipendenti

L'Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza di:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.
- I principi trasversali previsti dal Regolamento UE 241/2021 Gender Equality, principio di protezione e valorizzazione dei giovani e principio di superamento dei divari territoriali.



9.6. Obblighi relativamente ai Subappaltatori

L'Appaltatore dovrà inserire nei contratti di subappalto l'obbligo della consegna del **Piano Operativo di Sicurezza** a carico del subAppaltatore. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9.7. Pari opportunità e inclusione lavorativa – requisiti operatori economici

Ai sensi dell'art. 47 D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modifiche dalla Legge del 21/06/2021 – Governance P.N.R.R. ed ai sensi art. 94 c.5 lett. c) D.lgs 36/2023, per perseguire e le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, è previsto che:

- gli operatori economici che impiegano oltre 50 dipendenti devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ex art. 46 del D. Lgs. n. 198 del 2006, e di avere trasmesso lo stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- gli operatori economici che impiegano tra 15 e 50 dipendenti si obbligano a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dall'inizio dell'esecuzione della prestazione, la relazione ex Art. 47 co. 3 della Legge 108/2021;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 47 D.L. n. 77 del 31/05/2021 le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e donne.

Pertanto è fatto obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota almeno pari al 30% di occupazione giovanile delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 47 D.L. n. 77 del 31/05/2021 si evidenzia che *Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di*



ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Valutato l'ambito di applicazione del presente contratto, che inerisce prevalentemente l'esecuzione di opere in ambito edile, si ritiene di poter motivatamente escludere l'obbligo di assicurare la quota almeno pari al 30% di occupazione femminile delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

La Stazione Appaltante, nei contratti di appalto, prevede l'applicazione di una penale per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art.47, comma 3, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, commisurate alla gravita' della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

9.8. Sospensione di Lavorazioni Pericolose

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati per eliminare la pericolosità delle lavorazioni.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

9.9. Documenti da Conservare in Cantiere

Come previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, ogni impresa presente in cantiere, Appaltatore e subappaltatori, ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione :

- estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;
- registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
- fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;



- estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P. che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall'art.122 del Codice che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

9.10. Identificabilità dei Lavoratori

Come previsto dal D.Lgs. n.81/2008, dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero e dalla Legge n.136/2010, l'Appaltatore e i subappaltatori devono dotare **tutti i lavoratori presenti nel cantiere**, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, di una **Tessera di Riconoscimento**, rilasciata dall'impresa di appartenenza e che riporti:

- **Nome e Cognome** del lavoratore (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008);
- **Fotografia** del lavoratore (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008);
- **Indicazione del Datore di Lavoro** cioè Denominazione, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al R.E.A. della CCIAA dell'Impresa di appartenenza (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008 e Protocollo);
- **Numero di iscrizione al libro matricola aziendale** (Protocollo);
- **Data di Assunzione** (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);
- **Autorizzazione al subappalto** in caso di lavoratore del subAppaltatore (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);
- **Nominativo del Committente** in caso di lavoratori autonomi (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere.

Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell'inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di



esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al R.U.P. della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell'art.92 del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 (cioè *“segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto”*)

L'Amministrazione istituirà una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica.

Il tesserino (che non equivale alla Tessera di riconoscimento), l'apparecchiatura di lettura e la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'Amministrazione.

9.11. Tutela dei Lavoratori

Sui applicano le disposizioni previste dall'art 11 del Codice.

“Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Come previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, in caso di grave ritardo da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, l'Amministrazione si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell'Appaltatore mentre i dipendenti dei subappaltatori verranno tutelanti mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, fermi restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 del codice a garanzia dell'osservanza degli obblighi suddetti relativamente all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento con le modalità di svincolo ivi indicate.

L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore a titolo di acconto previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori mediante la richiesta all'Autorità competente del **Documento**



Unico di Regolarità Contributiva riferito all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori che abbiano realizzato lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo S.A.L. liquidato .

Con riferimento ai pagamenti in acconto, il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** è richiesto per i seguenti soggetti:

- Appaltatore, nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Subappaltatori che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per i Subappaltatori che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall'Appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.

Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è richiesto per l'Appaltatore nonché per i subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.

Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.



10. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

10.1. Subappalto

Il subappalto e l'affidamento in cottimo sono disciplinati dall'art. 119 del codice e devono essere autorizzati dall'Amministrazione preventivamente all'inizio dei relativi lavori, previa richiesta scritta dell'Appaltatore.

In particolare è fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire in proprio la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Con particolare riferimento al comma 4 lettera c) dell'art. 119 del Codice: in sede di offerta il concorrente deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OG11 ndr) non posseduta dal partecipante in possesso di adeguata qualifica SOA per la categoria prevalente comporta l'esclusione.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare.

Inoltre l'Amministrazione richiederà per il subAppaltatore le informazioni antimafia nei casi previsti "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulato il 15-4-2011 tra Comune di Reggio Emilia e Prefettura di Reggio Emilia successivamente rinnovato nel 2013, oppure che il subAppaltatore sia iscritto alle White List. I termini per il rilascio dell'autorizzazione è normato dal comma 16 dell'art- 119 del codice.

L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di imprese. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- a) che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- b) che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- c) che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'Appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art.92 del Regolamento, determina, nei confronti dell'Appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la



responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;

- d) che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Appaltatore committente;
- e) che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;

L'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione definitiva a richiesta dell'Amministrazione stessa e prima dell'inizio dei lavori, l'elenco delle imprese coinvolte nel Piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, giusta deliberazione Giunta Comunale PG. 7742/154 del 17.05.2011, legalmente esecutiva, successivamente rinnovato nel 2013 con deliberazione Giunta Comunale PG 23050 del 30/07/2013.

L'Amministrazione procede a verifiche e controlli. Qualora dai controlli stessi dovessero verificarsi condizioni ostative di soggetti in elenco all'esecuzione di lavori pubblici, l'Appaltatore è obbligato ad escludere dall'elenco dei suoi fornitori tale soggetto e ad individuarne altro, che sarà sottoposto ai medesimi controlli.

L'Appaltatore è obbligato altresì a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

10.2. Responsabilità in materia di Subappalto – divieto di subappalto “ A cascata”

Le responsabilità in materia di subappalto sono disciplinate dall'art. 119 comma 6 del Codice.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 ed è data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 17 del codice tutte le lavorazioni previste in appalto, seppur subappaltabili, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto per le seguenti motivazioni:

- natura e complessità delle prestazioni e lavorazioni da effettuare (restauro e consolidamento del manufatto architettonico esistente vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004);
- caratteristiche specifiche dell'appalto e delle esigenze specifiche dell'intervento (arredi su disegno e finiture speciali collegate alla destinazione d'uso museale e didattica).



10.3. Pagamento dei Subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Codice.

Nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subAppaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dal subAppaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Nel caso in cui La Stazione appaltante debba corrispondere direttamente al subAppaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, l'Appaltatore e i subappaltatori prima del pagamento sono tenuti ad inviare all'amministrazione una nota in cui indicano la percentuale di lavoro di ciascuna ditta riferita al certificato di pagamento.

11. CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1. Contestazioni Tecniche in corso d'opera e Ordini dell'amministrazione

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il Direttore Lavori ne danno comunicazione al R.U.P., che decide e dispone della contestazione.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'Amministrazione riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 dell'allegato II.14 del codice.

11.2. Riserve dell'Appaltatore

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate.

Il contenuto e le modalità di formulazione delle riserve sono disciplinate dall'art. 7 dell'allegato II.14 del codice.

11.3. Definizione delle Controversie

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente in via esclusiva quello di Reggio Emilia.



Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

11 . 4 . Risoluzione del Contratto per Colpa dell'Appaltatore

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto d'appalto in danno dell'Appaltatore in particolare nelle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice ed ai paragrafi 4.8 e 7.8 e del presente capitolato.



12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

12.1. Ultimazione dei lavori e Gratuita manutenzione sino al collaudo

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, redige il certificato di ultimazione dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo da parte dell'Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal paragrafo 12.2

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art.1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'Appaltatore non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'Amministrazione, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Appaltatore stesso detraendolo dalla rata di saldo.

12.2. Collaudo – Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Collaudo, il Certificato di Regolare Esecuzione che lo sostituisce nei casi



previsti art. 28 dell'allegato II.14 del codice è emesso entro il termine di sei mesi, 3 mesi per il Certificato di Regolare Esecuzione, dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori.

Le modalità di svolgimento del collaudo sono disciplinate dall'allegato II.14 del codice artt. 13 e segg. e dall'Allegato II.18 specifico per le opere inerenti i Beni Culturali.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto di appalto.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore, o dal Direttore dei Lavori, nei termini stabiliti dal medesimo ai sensi dell'art. 21 comma 6 dell'allegato II.14 del codice e con le conseguenze in caso di rifiuto previste dall'art. 20 comma 3

12.3. Presa in Consegna Anticipata dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna anticipatamente, parzialmente o totalmente, le opere realizzate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui al paragrafo 12.1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori, alle condizioni di cui all'art. 24 dell'allegato II.14 del Codice.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna anticipatamente le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del R.U.P., su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione dell'opera.



13. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1. Autorizzazioni amministrative

L'Appaltatore è inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:

a) a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per:

- Strade di servizio e di collegamento;
- Accessi ai vari cantieri;
- Impianto dei cantieri stessi;
- Illuminazione durante il lavoro notturno
- Asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla direzione lavori e loro trasporto a discarica, compresi diritti di discarica;
- Trasporto in discarica controllata di rifiuti speciali compresi i costi per la discarica e lo smaltimento;
- Cave di prestito;
- Deviazioni di traffico;
- Eventuali deviazioni di corsi d'acqua compresi il successivo ripristino dello stato precedente e l'ottenimento del benessere di regolare esecuzione da parte dei proprietari dei corsi d'acqua;
- Spostamento provvisorio di impianti di irrigazione;
- e per tutto quanto si renderà necessario all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali indicazioni contrarie.

e a sostenerne tutti gli oneri.

- b) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la eventuale chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- c) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la eventuale cartellonista a norma del Codice della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla eventuale variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con l'Ufficio Traffico del Comune di Reggio Emilia e con il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione;



13.2. Utilizzo del Cantiere da parte di altre Ditte

L'Appaltatore è tenuto, senza pretendere compensi di sorta dalle ditte indicate nel seguito nè dall'Amministrazione, a sua cura e spese nonché sotto la sua completa responsabilità, a:

- f) concedere l'ingresso in cantiere a eventuali altre ditte che eseguano forniture o lavori nel cantiere per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza e previa comunicazione scritta da parte del Direttore dei Lavori;
- g) ricevere in cantiere le forniture e le opere escluse dal presente appalto fornite od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione. È tenuto altresì al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a spese esclusive dell'Appaltatore.
- h) concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

13.3. Proprietà dei materiali di scavo

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica

l'articolo 35 del Capitolato Generale (Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'Appaltatore non



può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.),

fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

13.4. Terre e Rocce da Scavo

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo siano:

- considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
- sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

13.5. Oneri ed Obblighi Generali dell'Appaltatore

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;
- b) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale utilizzato al fine di eventuali successivi ricambi omogenei;
- d) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- e) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e ss.mm.ii, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- f) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- g) il rispetto delle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;



- h) la presenza alle misure del direttore dei Lavori, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se non si presenta;
- i) la firma dei libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

13.6. Automezzi Adibiti al Trasporto dei Materiali

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 (Piano Straordinario contro le mafie) la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile, a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'Appaltatore si impegna non utilizzare nel cantiere autocarri della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).

13.7. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) che si verificassero negli scavi e nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie e alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti e agli edifici adiacenti.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento.

13.8. Danni agli immobili esistenti adiacenti al cantiere

Prima di iniziare qualunque lavoro che potrebbe comportare danni agli immobili esistenti adiacenti al cantiere (edifici, strade, infrastrutture ecc.) l'Appaltatore deve provvedere, di sua iniziativa ed a suo carico, ad eseguire una verifica dello stato di consistenza, di stabilità, di manutenzione e di qualunque altro aspetto che potrebbe essere motivo di richiesta di risarcimento danni, negli strutture esistenti adiacenti (edifici, strade, infrastrutture ecc.). La verifica deve essere effettuata da un tecnico abilitato incaricato dall'Appaltatore in presenza del proprietario o di un rappresentante della struttura adiacente.

Le verifiche sono da documentare con i relativi verbali ed una esauriente documentazione fotografica. I verbali devono essere sottoposti alla firma dei presenti.

La verifica comprende anche gli eventuali oneri per la messa in opera di spie, inclinometri,



fessuometri o qualunque altra attrezzatura ritenuta necessaria o utile dal tecnico abilitato incaricato dall'Appaltatore.

Per qualsiasi danno a edifici, strade, infrastrutture, ecc., causato dai lavori l'Appaltatore se ne assume la responsabilità ed è obbligato a eliminare tutti i danni a sue spese e a ristabilire lo stato originario a regola d'arte.